



Regione Umbria

Giunta Regionale

Prot. 138635 del 29/9/2015

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Perugia

Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Terni

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni

Associazione piccole medie imprese dell'Umbria API

Ance Umbria

Cna Umbria

Confartigianato Umbria

Coldiretti Umbria

Confagricoltura Umbria

Cia Umbria

OGGETTO: Quesito posto in relazione all'art. 140, comma 12 della l.r. 1/2015.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, con nota prot. n. 2074/15 trasmessa con PEC acquisita al prot. n. 133981 del 22.9.2015, chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 140, comma 12 della l.r. 1/2015, con riferimento alla sanzione per la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori.

Si precisa, al riguardo che l'art. 140, comma 12 e quindi l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria è riferita esclusivamente alla mancata comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 118, commi 2 e 3 della l.r. 1/2015.

Relativamente alla SCIA si applica la sanzione prevista all'art. 154, comma 5, della suddetta l.r., mentre per quanto riguarda la tardiva comunicazione di inizio dei lavori relativa ad un permesso di costruire si fa riferimento a quanto già comunicato con PEC in data 22.7.2015, prot. n. 106922, conseguente alla richiesta di chiarimenti dal Comune di Perugia. Infatti, la legge regionale 1/2015 all'articolo 121, comma 2, ultimo periodo, prevede, quale effetto sanzionatorio, la decadenza del titolo abilitativo solo nel caso di decorrenza del termine per il completamento dei lavori, mentre, viceversa, non prevede alcuna sanzione per il mancato inizio degli stessi lavori entro un anno dal rilascio del permesso.

Tali disposizioni comportano la non perentorietà del termine per l'inizio dei lavori e la problematica viene precisata nell'atto di indirizzo della Giunta regionale n 304 del 16/3/2015. Con tale atto, in sede di approvazione della modulistica per l'istanza di permesso, viene precisato che *"Le opere oggetto del premesso di costruire debbono essere iniziate entro un anno dal rilascio o dalla formazione del silenzio – assenso e il termine per l'ultimazione dei lavori non può superare quattro anni dalla data di inizio (art. 121, comma 1 l.r. 1/2015). Il mancato inizio dei lavori entro un anno, non comporta la decadenza del permesso (art. 121, comma 2 l.r. 1/2015), fermo restando che i lavori devono essere comunque completati nel termine di cinque anni dalla data di rilascio del permesso."*

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Angelo Pistelli